

INTRODUZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS

1. Il Modello EAS: cos'è e perché va compilato

Il **Modello EAS** è una comunicazione attraverso la quale l'ente associativo fornisce all'Agenzia delle entrate **i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali** richiesti in attuazione del disposto di cui all'**art. 30, commi 1,2,3 e 3-bis del d.l. 29.11.2008, convertito, con modificazioni, nella legge 28.1.2009 n. 2.**

La comunicazione è **obbligatoria**, e le conseguenze del non adempimento sono molto serie: il mancato perfezionamento della procedura comunicativa, che si compone di **due passaggi** essenziali (la compilazione del modello ed il suo successivo invio all'agenzia delle entrate entro termini e con modalità prestabiliti) comporta **la perdita dei benefici fiscali** derivanti dall'applicazione delle seguenti norme:

- a. art. 148, d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) ;
- b. art. 4, commi 4 e 6, d.P.R. 26.10.1972 n. 633 (legge Iva).

La trasmissione del modello idoneamente compilato si configura pertanto quale **nuovo presupposto giuridico** per fruire dei benefici previsti dalla normativa richiamata.

L'adempimento risponde a dichiarate esigenze di monitoraggio dell'uso delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti associativi, finalizzate alla definizione di "griglie di controllo" su cui focalizzare le operazioni ispettive (cfr. anche circolare n. 13/E del 9 aprile 2009). In quest'ottica, la presentazione del modello si configura chiaramente come fattore propedeutico e strumentale all'attività di verifica, nel quadro di una strategia di controllo complessiva articolata in una fase formale (modello) cui seguirà quella operativa (verifiche).

Alcune delle dichiarazioni presenti nel modello si riferiscono a dati riferibili ad una situazione temporale ben determinata in sede di istruzioni o di modello (ad esempio, la dichiarazione 23, relativa alla comunicazione delle entrate dell'ente, contiene un rimando esplicito alla media degli ultimi tre esercizi). Per molte attestazioni invece non era stato chiarito, né in sede di varo del modello né attraverso le relative indicazioni compilative, quale fosse il termine temporale di riferimento al quale ancorare la comunicazione (si vedano, ad esempio, le dichiarazioni 10,12,13, 14,15,17,18, 19).

Nella Circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009 si legge: **"i dati e le richieste previsti si riferiscono, ove non diversamente indicato dal modello, al momento di presentazione dello stesso"**.

2. Chi deve presentare il Modello EAS

Alla presentazione del modello sono tenuti tutti gli enti privati associativi che si avvalgono dei benefici di cui ai succitati artt. 148 t.u.i.r. e 4 D.P.R. n. 633/72, ossia della detassazione di quote sociali e contributi percepiti dai soci a fronte dell'attività a loro indirizzata.

Le associazioni private che non fruiscono dei benefici indicati non sono tenute ad operare alcun obbligo comunicativo. Tra queste ricadono ad esempio, a mio avviso, gli enti costituiti in forma associativa per la gestione del patrimonio immobiliare del movimento associativo, con versamento di quote sociali alla data di costituzione o, *una tantum*, in occasione di ricapitalizzazioni finalizzate alla manutenzione degli immobili.

Rispetto invece alle tipologie che ricadono in ambito di art. 148 (ossia, ribadisco, in presenza di quote sociali e contributi versati dai soci a fronte di attività svolte dall'ente) si raccomanda, prima di provvedere alla trasmissione del modello, di effettuare un'attenta verifica della sussistenza per l'ente del requisito di **non commercialità**, specie in relazione a quelle realtà dove la sola attività svolta sia di natura commerciale ai fini fiscali (si pensi alla gestione di spacci o di mense). E' evidente infatti che la trasmissione del modello effettuata senza una preventiva valutazione della effettiva prevalenza delle attività istituzionali su quelle commerciali, esporrebbe l'ente (ed il suo legale rappresentante), al rischio di "dichiarazione mendace" in relazione proprio alla sussistenza della soggettività non commerciale dell'ente.

Ricordo peraltro, a margine di tale osservazione, che l'esito non positivo del *test* di non-commercialità (cfr. artt. 73 e 149 t.u.i.r.), oltre a escludere dall'obbligo di presentazione del modello EAS, imporrebbe all'associazione di ricondurre a tassazione gli elementi di reddito in base alla disciplina degli enti commerciali, e di trattare anche le quote sociali annuali quali ricavi tassabili.

Per ciò che concerne le Onlus, dal momento che si tratta di soggetti iscritti in apposita anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate, nella citata circolare n. 45/2009, si è pronunciata per l'esonero dall'obbligo comunicativo. Tale esonero si estende anche alle cosiddette "Onlus di diritto" (tra queste: le organizzazioni non governative di cui alla legge 26.2.1987 n. 49 e le associazioni di volontariato le cui attività commerciali svolte siano solo quelle elencate al d.m. 25.5.1995, cioè attività commerciali marginali).

Quanto alle associazioni affiliate con "rami di attività" in regime Onlus (Onlus parziali), queste dovranno compilare il modello in forma semplificata solamente per la parte concernente le altre attività non-Onlus.

3. Come e quando si presenta il modello

Il Modello EAS può essere presentato **esclusivamente con modalità telematica**, direttamente dall'associazione interessata oppure conferendo incarico ad un intermediario abilitato (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF ecc.).

Per chi scegliesse la via della trasmissione diretta mediante attivazione dei relativi canali telematici con l'Agenzia delle Entrate, si avverte che il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono scaricabili dal portale dell'Agenzia, al pari del modulo con cui sottoporre a controllo il modello prima dell'invio, per la verifica di conformità della fornitura.

A tal proposito si richiama l'attenzione sulla necessità che gli enti forniscano tutte le dichiarazioni che abbiano carattere di obbligatorietà, in quanto l'assenza anche di una sola di queste comporta lo scarto dell'intero materiale fornito e quindi il rischio di omissione di presentazione del modello.

In ambito di trasmissione diretta, si deve altresì segnalare che le esortazioni di assistenza agli enti formulate dalla Direzione Centrale all'indirizzo alle Direzioni Regionali della Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 45 cit., paragrafi finali) sta sortendo effetti sul territorio, anche sullo specifico punto dell'utilizzo degli uffici locali dell'Agenzia per la consegna dei moduli in versione cartacea e la successiva trasmissione a cura dei medesimi uffici.

Qualora si optasse per la trasmissione tramite intermediario, si rammenta che quest'ultimo è tenuto a rilasciare all'ente una dichiarazione sottoscritta con la quale assume impegno formale a trasmettere la comunicazione, nonché copia della comunicazione successivamente trasmessa e della ricevuta rilasciata dal servizio Entratel, che attesta la ricezione del modello da parte dell'Agenzia.

Per le associazioni costituite alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 (29 novembre 2008) la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il **15 dicembre 2009**. Per le associazioni costitutesi successivamente, il termine ultimo di presentazione daterà a **60 giorni dalla costituzione**; tuttavia, se tale termine dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, si dovrà comunque far riferimento a tale data (in altri termini, la data del 15 dicembre costituisce scadenza ultima di presentazione per tutte le associazioni costituite entro il 16 settembre 2009; per quelle costituite dopo tale data, il parametro di riferimento sarà il 60esimo giorno successivo).

Pare superfluo precisare che per data di costituzione deve intendersi quella in cui si è riunita l'assemblea costituente per deliberare la nascita della nuova associazione, verbalizzata nell'atto costitutivo, e non la data di registrazione dell'atto stesso.

4. Variazione dei dati comunicati: necessario compilare un nuovo modello?

Il provvedimento che ha approvato l'EAS ha precisato che la variazione dei dati comunicati con la prima trasmissione, o con le successive, comporta l'onere di presentare un nuovo modello entro il **31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione, e che lo stesso va comunque compilato in ogni sua parte (cfr. istruzioni al modello).

Non tutte le variazioni, tuttavia, devono essere comunicate; i dati presumibilmente più suscettibili di frequenti variazioni parrebbero non comportare la reiterazione dell'obbligo dichiarativo.

Si tratta, più precisamente, delle modifiche riferite a:

- a) ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (dichiarazione n.20);
- b) costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);

- c) ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- d) numero dei soci e/o associati (dichiarazione n. 24);
- e) ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione n. 30);
- f) ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- g) numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).

Si attendono chiarimenti circa quelle variazioni che devono essere comunque comunicate all'Agenzia delle Entrate tramite altri modelli (modifica denominazione, sede, rappresentante legale) e sulla necessità o meno di inviare contemporaneamente anche un altro modello EAS.

Si ricorda inoltre che alla perdita dei requisiti di non commercialità consegue l'obbligo di inviare un nuovo modello EAS entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

LINEE-GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO: DATI GENERALI

Nei campi dei dati relativi all'ente sono richiesti:

- il codice fiscale – dato obbligatorio
- la partita Iva (se l'ente ne è fornito in conseguenza dell'esercizio, in forma abituale e organizzata, di attività commerciali)
- la denominazione – dato obbligatorio
- l'indicazione del tipo ente, secondo la codificazione illustrata nelle istruzioni – dato obbligatorio
- la data di costituzione – dato obbligatorio
- la data di inizio attività – dato non obbligatorio
- il comune, la provincia, il c.a.p., il codice comune e l'indirizzo della sede legale – dati obbligatori, con eccezione del riferimento alla frazione

Circa la data di costituzione, nell'ipotesi di associazioni la cui costituzione sia avvenuta senza atto scritto (è il caso delle cosiddette associazioni storiche, costituite per lo più negli anni precedenti l'ultimo conflitto ed in quelli immediatamente successivi), e sia stata certificata da successivo atto ricognitorio, si suggerisce di fare riferimento alla data **effettiva** della costituzione, come indicata nell'atto ricognitorio stesso, e non alla data di sottoscrizione di quest'ultimo.

Quanto alla data di **inizio attività**, dato **non obbligatorio**, si suggerisce, in assenza di documentazione in grado di dimostrare che essa è avvenuta in data diversa da quella costitutiva, di non riempire il campo.

Nei campi dei dati relativi al **legale rappresentante** sono richiesti:

- il codice fiscale – dato obbligatorio
- cognome, nome e sesso – dati obbligatori
- data e luogo di nascita, nonché la sigla della relativa provincia – dati obbligatori
- telefono, fax e posta elettronica – dati non obbligatori

LINEE-GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO:L'ANALISI DELLE DICHIARAZIONI (1), 4,5,6,25,26,38

Come si è detto precedentemente, il modello è strutturato in forma di dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'associazione. L'esame dei singoli punti pertanto, per chiarezza espositiva, sarà corredato dalla relativa dichiarazione richiesta.

Dichiarazione 1

che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale

La dichiarazione si riferisce alla sussistenza dei requisiti che legittimano, per l'associazione dichiarante, l'adozione delle norme fiscali riferite agli enti non commerciali (cfr. artt. 73 e 149, t.u.i.r.). La dichiarazione in questo senso non prevede opzioni, configurandosi quale presupposto per la redazione del formulario. Se fosse altrimenti, si ricadrebbe in ambito di

comunicazione della **perdita dei requisiti di non commercialità** (campo successivo al punto 38).

**Dichiarazione 4 – dato obbligatorio
che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali**

La comunicazione riguarda la segnalazione di articolazioni locali dell'ente, sia che esse costituiscano un autonomo centro di imputazione di interessi giuridici, sia che non abbiano autonomia giuridica. Alla dichiarazione l'associazione nazionale risponderà barrando l'opzione SI, mentre le articolazioni territoriali ed i circoli affiliati barreranno la casella NO.

**Dichiarazione 5 – dato obbligatorio
che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente – codice fiscale –**

In base a quanto emerso dalla lettura della circolare n. 45/2009 cit., si deve ritenere che l'opzione "SI" debba essere barrata sia dai comitati territoriali che dai circoli affiliati. A ciò farà seguito la trascrizione nelle caselle relative del codice fiscale dell'associazione nazionale. Tale interpretazione appare avallata dal rimando esplicito all'esemplificazione fatta nella circolare n. 45 del concetto di "*articolazione territoriale e/o funzionale*". L'Associazione nazionale, invece, barrerà l'opzione NO.

**Dichiarazione 6 - dato obbligatorio
che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi**

Sempre sulla base delle indicazioni date dall'Agenzia (circ. 45/2009) si deve suggerire a circoli e comitati di barrare l'opzione SI per la dichiarazione riferita al presente punto.

**Dichiarazione 25 - dato obbligatorio
che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore**

Le istruzioni al modello distinguono 15 macrosettori (v. istruzioni) e l'associazione è chiamata a sceglierne uno soltanto, quello che caratterizza l'attività dell'ente. Trattandosi di associazioni aderenti alla F.I.Te.L., la scelta dovrebbe cadere, pur con qualche riserva e salvo specificità proprie di singole realtà, sul settore **9 – ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale**.

**Dichiarazione 26
che l'ente svolge le seguenti specifiche attività**

Sono indicate 26 tipologie di attività, ed è possibile barrare anche più di una delle relative caselle (v.istruzioni). *

**A questo riguardo, dato che è del tutto evidente che l'elencazione risulta, da un lato, assolutamente carente e inadeguata, dall'altro assai ambigua nell'accostare attività a carattere strumentale ad altre invece più definitorie, parrebbe auspicabile barrare tutte quelle opzioni atte a dare una adeguata rappresentazione dell'ampia gamma di attività e della pluralità di espressioni del modello istituzionale, avendo attenzione alle voci palesemente commerciali.*

**Dichiarazione 38
di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)**

La dichiarazione riguarda le associazioni che per l'invio della comunicazione si avvarranno di un intermediario abilitato ai servizi telematici, presso il quale sono tenute ad eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti il modello EAS.

Per gli oneri che spettano agli intermediari, si veda, più sopra: *Introduzione alla compilazione del modello EAS – come e quando si presenta il modello.*

LINEE-GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO:L'ANALISI DELLE DICHIARAZIONI DA 1 A 38 (Ovviamente per le dichiarazioni 1,4,5,6,25,26 e 38 si rimanda al modello semplificato)

**Dichiarazione 2
che è stato adottato lo statuto**

Va barrata la casella SI. Si ricorda, a tal proposito, che la fruizione dei benefici della detassazione di quote sociali e contributi versati dai soci per attività svolte dall'ente nei loro confronti è subordinata alla conformità dello statuto alle clausole elencate all'art. 148 t.u.i.r. ed alla loro effettiva osservanza.

**Dichiarazione 3
che l'ente ha personalità giuridica**

La maggior parte delle associazioni affiliate alla F.I.Te.L. risulta costituita in forma di associazione non riconosciuta per cui, in generale, si dovrà barrare l'opzione NO. Nei limitati casi in cui le affiliate risultino invece iscritte al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura o la Regione di competenza, esse provvederanno a barrare l'opzione SI.

Dichiarazione 7

che le modalità di convocazione degli associati prevedono: - convocazione individuale - convocazione collettiva

Lo statuto dell'ente deve disporre le modalità di convocazione delle assemblee dei soci.

La forma collettiva si configura quando, ad esempio, l'assemblea è convocata affiggendo nella sede sociale il relativo avviso, in cui sono specificati ordine del giorno, data, luogo, ora della seduta.

Ipotesi di convocazioni individuali si hanno quando l'avviso è trasmesso attraverso forme idonee al recapito dell'associato (ad esempio via fax, e-mail, posta raccomandata) oppure quando l'ordine del giorno, e/o relativo allegato, da conservare agli atti dell'assemblea convocata, risulti controfirmato dai soci per presa visione.

Si segnala che le caselle non possono essere barrate entrambe, per cui, qualora lo statuto preveda forme di convocazione sia individuale che collettiva, si avrà cura di indicare quella adottata attraverso il regolamento attuativo o quella comunque effettivamente praticata. Se lo statuto prevede forme di convocazione collettiva ma la pratica corrente si attua attraverso la convocazione individuale, si suggerisce di barrare questa seconda opzione solo laddove il circolo sia in grado di supportare attraverso la prova documentale, eventualmente corroborata da quella testimoniale, l'effettiva ricorrenza di tale pratica. In questi casi, comunque, si raccomanda di provvedere ad adeguare lo statuto alla prassi adottata.

Dichiarazione 8

che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo consiste nella possibilità di eleggere e di essere eletto alle cariche sociali.

La formula utilizzata dalla comunicazione appare più ampia di quella richiesta dal d.lgs. 460/97 e poi trasfusa nel Testo unico e nella legge Iva (l'elettorato attivo e passivo è ivi esplicitamente circoscritto alla nomina degli organi **direttivi**).

La differenza non dovrebbe creare ostacoli alla barratura della casella SI, con riferimento ai circoli F.I.Te.L. che da sempre informano le loro regole sociali ai più ampi criteri di democraticità.

Si suggerisce, ad ogni modo, di consultare lo statuto.

Dichiarazione 9

che le quote associative sono uguali e non differenziate

La richiesta qui esaminata verte sulle **quote sociali**, ossia i proventi da tesseramento. Le quote sono versate dal socio in sede di prima adesione e, in seguito, al rinnovo della tessera sociale. Sono la forma più rappresentativa, quanto meno in termini qualitativi, dell'autofinanziamento associativo, e non vanno confuse con i contributi-corrispettivo.

Le quote sociali non devono mai differenziarsi in ragione di prerogative o diritti difformi attribuiti all'associato. Questa circostanza, oltre che non in linea con la normativa che consente di beneficiare della detassazione delle quote sociali, sarebbe contraria alla filosofia che ispira la F.I.Te.L..

Può accadere, tuttavia, che, proprio per meglio aderire ai principi di tale filosofia, il circolo preveda, per statuto o regolamento, che le quote sociali siano differenziate in ragione, per esempio, delle condizioni economiche degli aderenti, senza che a ciò corrisponda una differenziazione dei diritti e/o dei doveri. Tale pratica, opportunamente formalizzata attraverso delibere motivate, è del tutto lecita ed in linea con la normativa fiscale, anche di matrice agevolativa.

Può altresì accadere, che in periodi diversi della campagna del tesseramento e/o per finalità di autofinanziamento, sia deliberata in corso d'anno una temporanea contrazione o un temporaneo aumento della quota sociale. Anche questa pratica non appare compromettere il requisito della disciplina uniforme del rapporto associativo, laddove non si riverberi sul complesso dei diritti e dei doveri propri di ogni socio maggiorenni.

Poste tali premesse, sarebbe stato ragionevole attendersi dall'Agenzia delle Entrate una interpretazione esplicitamente mirata ad una risposta positiva (opzione SI) in tutti i casi in cui alla pur differenziata determinazione delle quote sociali NON corrispondessero diritti e doveri altresì differenziati.

Và tuttavia segnalato che l'ultimo intervento esplicativo dell'Agenzia non appare andare in tale direzione, posto che esso si limita a stabilire: *“va indicato “no” ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la differenziazione derivi dalla natura degli associati o da altre caratteristiche”* – circ. Ag. Entrate n. 45 cit., pag. 13 –

Per quanto sopra, appare conseguente attenersi al dato letterale della comunicazione, barrando la casella SI in ogni circostanza in cui le quote, quantunque non corrispondenti a diritti differenziati, siano tuttavia differenziate tra loro.

Dichiarazione 10

che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari

La disposizione pare mirata a verificare che non si realizzi distribuzione indiretta di utili. Non rientrano nell'informativa i rimborsi spese analitici e documentati (cosiddetti "rimborsi spese a piè di lista").

Il tenore dispositivo sembrerebbe suggerire che l'attenzione sia focalizzata su indennità, compensi ecc.. percepiti proprio in ragione della carica, escludendo eventuali indennità corrisposte per lo svolgimento di funzioni diverse. Qualora, tuttavia, si verifichi una casistica del genere appena accennato, si avrà cura di verificare che sussistano gli elementi a dimostrazione dell'effettività del rapporto "terzo" tra l'amministratore e l'ente, che la delibera di assegnazione dell'incarico sia di origine assembleare o dell'organo direttivo, secondo quanto a riguardo stabilisca lo statuto, che sia stata presa con le opportune maggioranze, che sia adeguatamente motivata, che l'eventuale collegio dei probiviri o altro organo statutario di controllo non abbia dato parere sfavorevole, che il socio-consigliere interessato si sia astenuto dal partecipare al voto.

Dichiarazione 11

che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale

La redazione di rendiconto annuale economico-finanziario è condizione per fruire dei benefici fiscali riferiti alla decommercializzazione dei corrispettivi versati dai soci.

In ogni caso, la redazione del rendiconto ed il suo esame in sede assembleare si qualifica come imprescindibile elemento a garanzia della trasparenza della gestione dell'ente, e del funzionamento democratico del suo governo, ed è pertanto parte integrante della filosofia F.I.Te.L.. Ciò stante, appare persino superfluo suggerire la barratura della opzione SI.

Dichiarazione 12

che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici

Qualora ricorra tale condizione, l'ente barrerà la casella SI. La Circolare n. 45 cit. ha confermato che la comunicazione riguarda tutte le attività verso soci svolte a fronte di corrispettivi, e quindi accoglie non solo il dato delle attività "decommercializzate" ma anche quello riferito a contributi-corrispettivo per attività fiscalmente rilevanti (ad esempio, i corrispettivi erogati dai soci a fronte del servizio mensa).

Dichiarazione 13

che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento

Anche in questo caso, qualora ricorra la condizione rubricata, l'associazione barrerà la casella SI.

Si ricorda che il tipo di attività richiamato dalla disposizione (attività verso non soci a fronte di corrispettivo) è sempre commerciale, a meno che non ricada nelle seguenti fattispecie:

raccolte pubbliche di fondi svolte occasionalmente, con offerta al sovventore di beni di modico valore o di servizi, effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

proventi da prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. e non organizzate in forma di impresa, purché non superino i costi di diretta imputazione;

contributi-corrispettivo per attività aventi finalità sociali svolte in convenzione con pubbliche amministrazioni.

I proventi sub a) e b) sono esclusi sia dalla tassazione sul reddito che da quella ai fini Iva (si vedano, a tal proposito e rispettivamente: art. 2, comma 2, d.lgs. n. 460/97 e Nota Agenzia entrate del 3.7.2006, n. 2006/99680). I proventi sub c) sono esclusi soltanto ai fini del reddito, e non anche ai fini Iva.

Si ricorda che lo svolgimento di attività verso terzi a fronte di corrispettivo implica ordinariamente l'acquisizione di partita Iva. Tuttavia, laddove l'attività commerciale sia svolta in via occasionale, viene meno uno dei presupposti oggettivi per ricadere nel regime Iva (ed essere, pertanto, tenuti a richiedere il codice Iva predetto). Potrebbe essere il caso, ad esempio, dell'organizzazione di una attività di somministrazione a terzi nell'ambito di una manifestazione culturale organizzata per pochi giorni da parte di enti che non hanno già soggettività Iva (cioè che non svolgono già attività in regime Iva) e finalizzata al finanziamento delle attività istituzionali, ove non già ricadente nella casistica su vista della raccolta pubblica di fondi. La concomitanza di tali eventi con la trasmissione del modello dovrebbe suggerire di barrare la casella SI, anche se l'attività non ha caratteristiche di sistematicità e ricorrenza, tenuto conto del tenore generico di formulazione della richiesta e delle indicazioni agenziali di attenersi al dato corrente al momento di presentazione della comunicazione (cfr. *infra*, prg.1 dell'Introduzione, ultimo capoverso)

Dichiarazione 14

che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria

La richiesta intende verificare se, alla quota associativa ordinaria, previa delibera degli organi a ciò dallo statuto deputati, siano affiancati contributi di natura straordinaria e somme *una tantum*. In tal caso va barrata la casella NO.

Si precisa che ai fini di questa dichiarazione non rilevano i contributi-corrispettivo versati dai soci a fronte di servizi erogati dall'associazione. La loro presenza è stata già verificata dalla dichiarazione 12. La circ. 45 cit. ha precisato che *“qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie, la casella da barrare sarà comunque SI”*.

Dichiarazione 15

che l'attività nei confronti dei non associati è svolta: - abitualmente - occasionalmente - no

La Circ. 45 conferma di attenersi al dato letterale della comunicazione, dando atto sia delle attività verso terzi non a pagamento, sia di quelle già indicate in dichiarazione 13, ossia a pagamento.

Pertanto, anche laddove l'associazione organizza, ad esempio, soltanto manifestazioni culturali aperte alla cittadinanza in assenza di corrispettivo, dovrà barrare la casella SI.

Dichiarazione 16

che l'ente si avvale di personale dipendente

La circolare n. 45 cit. ha operato un'interpretazione estensiva della richiesta, per cui la stessa oggi deve intendersi indirizzata a fornire contezza non solo dei rapporti di lavoro subordinato (personale dipendente in senso stretto) ma anche di quelli assimilati ai sensi dell'art. 50 t.u.i.r. Tra questi, in particolare, si segnalano i rapporti di collaborazione a progetto e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa riferiti ad amministratori e sindaci, nonché le borse di studio. Non rientrano, invece, tra i detti rapporti, quelli riferiti ad associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Il modello chiede di tener conto del dato che emerge dall'ultimo esercizio chiuso.

Dichiarazioni 17 – Dichiarazione 18 - Dichiarazione 19 -

che l'ente utilizza locali di proprietà - che l'ente utilizza locali in locazione - che l'ente utilizza locali in comodato gratuito

La richiesta appare piuttosto generica, riferita, come è, al mero utilizzo dei locali, senza alcuna ulteriore specifica.

In tale ottica potrebbe rendersi necessario barrare persino tutte e tre le caselle qualora, ad esempio, l'ente utilizzi ordinariamente locali di proprietà e, per singole attività e/o eventi, locali in comodato o in locazione.

Nel caso di concessione in uso a favore dell'associazione di immobili di proprietà di enti pubblici, in assenza di corrispettivi e nella previsione della rifusione delle sole spese manutentive, si suggerisce di barrare SI alla casella 19.

Dichiarazione 20

che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità: - abitualmente - occasionalmente - no

L'attività di sponsorizzazione o pubblicità è commerciale per presunzione legale. Laddove, pertanto, le associazioni aderenti svolgano attività sulla base di contratti strutturati nella forma della prestazione pubblicitaria, promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione di marchi aziendali, anche se pagati in natura (ad esempio un abbattimento di prezzo su forniture, laddove lo *sponsor* sia anche un fornitore del circolo) dovrà barrare la casella SI e indicare se tale attività è svolta abitualmente o occasionalmente; quindi indicare l'importo riferito all'ultimo esercizio chiuso.

Dichiarazione 21

che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi

Si ritiene che debbano essere considerati i messaggi pubblicitari relativi alle attività a pagamento rivolte verso soci e/o non soci, e non anche quelli che non danno ritorno economico perché relativi ad attività gratuite.

Così come formulata la richiesta, parrebbe doversi barrare la casella SI anche per i messaggi pubblicitari diffusi da associazioni di promozione sociale che svolgono attività turistiche, secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 3, legge 383/2000.

Poiché la pubblicità è una tecnica destinata a promuovere la vendita di un prodotto o servizio, dovrebbero presumersi esclusi dall'informativa i costi che le associazioni sostengono per *brochure* e simili diffusi, ad esempio, durante le campagne di tesseramento, tesi a promuovere il messaggio identitario e valoriale dell'ente e, solo in via accessoria, le attività strumentali svolte.

L'occasione dell'invio del modello EAS è utile comunque per richiamare ancora una volta l'attenzione di comitati e circoli sul tema della messaggistica pubblicitaria, ribadendo che la diffusione di messaggi pubblicitari, al di fuori della deroga prevista in tema di turismo sociale, rischia di non essere in linea

con la natura e le funzioni di un ente non *profit* che rivolge la propria attività ai soli soci. La dichiarazione relativa a tale punto non potrà che essere coerente con tale principio, alla cui stretta osservanza si richiama.

Dichiarazione 22

che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi

- in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:

1. inferiori a quelli di mercato

2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione

3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari

Posto che la dichiarazione relativa alla vendita di beni o prestazioni di servizi è già stata richiesta in due separate occasioni, per le operazioni rivolte ai soci, e per quelle destinate ai terzi (dichiarazioni 12 e 13), appare logico desumere che in questo ambito si debbano considerare entrambe. La circostanza è stata confermata dall'ultimo intervento dell'Agenzia (circolare n. 45 cit.).

Se almeno una di tali attività viene quindi svolta, si dovrà rispondere alle successive richieste in ordine alla determinazione del prezzo. Si invita a porre attenzione specifica alla richiesta n. 1, specie se tale modalità di determinazione del prezzo fosse rivolta a non soci.

L'associazione, qualora dall'esame della sua situazione ne emergano le condizioni, potrà barrare anche più di una casella.

Dichiarazione 23

che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:

La dichiarazione richiede di riportare la media, negli ultimi tre esercizi, delle entrate complessive dell'ente, commerciali e non.

Il riferimento al termine "entrate", lascia perplessi, in quanto insinua il dubbio che la richiesta necessiti di essere assolta solo facendo riferimento ai proventi "incassati".

Si consiglia di desumere tale dato direttamente dai rendiconti annuali, prescindendo dalla eventuale determinazione dello stesso in chiave di competenza anziché di cassa: i costi di una riclassificazione (anche in termini di tempo dedicato) sarebbero presumibilmente elevati, i tempi stretti potrebbero portare a compiere errori e, in ogni caso, non possiamo affermare con certezza che il ricorso al termine "entrate", piuttosto che al più generico "proventi", abbia voluto imporre, in questa sede, una rappresentazione dei dati perentoriamente informata al criterio di cassa. La circostanza sembra confermata anche dall'ultimo intervento dell'Agenzia, laddove afferma che "*l'ammontare totale delle entrate deve ricomprendere tutte le tipologie di proventi*".

Dichiarazione 24

che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:

Si segnala una distonia tra la previsione del modello e le istruzioni allegate: il primo chiede di riferire il dato all'ultimo esercizio chiuso, le seconde indicano di appostare il numero dei soci risultanti alla data di presentazione del modello. La Circ. n. 45 cit. ha avvalorato la correttezza della prima indicazione: "*occorre seguire le indicazioni del modello*" (pag. 15).

Vi sono quattro opzioni, a seconda della numerosità dei soci. L'associazione dovrà barrare quella corrispondente alla sua realtà sociale.

Dichiarazione 27

che gli amministratori dell'ente sono:

Vanno riportati negli appositi spazi i codici fiscali dei membri dell'organo amministrativo (Consiglio direttivo o di amministrazione). Il dato si deve ritenere rivolto ai soggetti in carica alla data di presentazione del modello.

Se gli amministratori sono più di tre, dovrà aggiungersi un ulteriore modulo, numerato in progressione con i precedenti.

Dichiarazione 28

che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti

La richiesta appare chiara, per cui sarà sufficiente barrare la casella SI o NO a seconda della situazione esistente in capo al circolo. Il riferimento andrà operato alle situazioni ove è riscontrabile un contratto di lavoro subordinato, posto che l'informativa più generica (su compensi, indennità e rimborsi spese forfetari) è stata già resa in ambito di comunicazione n. 10.

Dichiarazione 29

che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative

E' noto che per le società e associazioni sportive dilettantistiche vige il divieto per gli amministratori di assumere le stesse funzioni in altre società e associazioni nell'ambito della medesima federazione o disciplina sportiva (art. 90, comma 18-bis, l. 289/02).

Appare tuttavia assai improbabile che l'intento dell'Agenzia sia semplicemente quello di monitorare tali realtà: se così fosse, la dichiarazione sarebbe stata inserita tra quelle necessitate anche nel modello semplificato. Sembra, semmai, più probabile che il fisco intenda verificare quanto il fenomeno degli amministratori con più mandati sia diffuso nel mondo non *profit*, per trarne valutazione utili a fini di indirizzo delle verifiche.

Dichiarazione 30

che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro _____

Le associazioni avranno cura di indicare in questa casella l'ammontare delle erogazioni liberali da chiunque ricevute nell'ultimo esercizio chiuso.

Dichiarazione 31

che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro _____

Dal tenore (generico) della richiesta si evince che il dato da appostare in questa casella riguardi il totale dei contributi pubblici ricevuti, ivi inclusi quelli per l'esercizio in convenzione di servizi. La circostanza è stata confermata dalla Circolare n. 45 cit.

Il dato deve riguardare l'ultimo esercizio chiuso.

Dichiarazione 32

che esistono avanzi di gestione

Deve essere dichiarata la presenza di eventuali avanzi derivanti dal complesso della gestione dell'ente, senza distinguere tra attività di matrice commerciale e non.

Il riferimento è all'ultimo esercizio chiuso. La circolare n. 45 cit. ha precisato, destando qualche perplessità, che ai fini dell'opzione SI rilevano anche gli avanzi di gestione derivanti da esercizi precedenti.

Si segnala che questa informazione, pur rientrando nel novero di quelle che più frequentemente possono mutare da un anno all'altro, NON è stata inclusa tra le comunicazioni la cui variazione NON determina la necessità di inviare una nuova comunicazione. In termini pratici, quindi, se l'associazione che oggi barra NO dovesse registrare, per l'esercizio in corso, un avanzo, anche modesto, sarebbe TENUTA a ripresentare la comunicazione entro il 31 marzo 2010.

Dichiarazione 33 – Dichiarazione 34 -

che l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi, numero giorni che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario

Nella dichiarazione 33 si chiede di segnalare se l'ente ha effettuato raccolte pubbliche di fondi nell'ultimo esercizio e, in caso di risposta affermativa, di indicare numero e giorni complessivi delle manifestazioni. La circolare n. 45 ha precisato che va indicato il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo (non quindi, la somma dei giorni delle singole raccolte).

Nella dichiarazione 34, viene poi chiesto di dichiarare se per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto. Il riferimento implicito è all'obbligo previsto dall'art. 20, d.P.R. n. 600/73, che condiziona i benefici di legge in materia di raccolte pubbliche di fondi all'assolvimento di un obbligo strumentale, la redazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di un separato rendiconto. Le due dichiarazioni, pertanto, sembrerebbero, a rigor di logica, collegate funzionalmente. Viceversa, va segnalato che le specifiche tecniche non dispongono un tale collegamento, tant'è che è possibile rispondere NO alla prima istanza (33) e SI alla seconda (34) senza che il sistema, in fase di controllo, segnali alcuna anomalia. Questo dovrebbe portare a concludere (a meno di voler ipotizzare un'assai improbabile intenzione di censimento sul grado di conoscenza della normativa da parte dei legali rappresentanti delle associazioni) che la richiesta ex punto 34 riguarda **anche** gli adempimenti di rendicontazione conseguenti a raccolte svolte in anni precedenti all'ultimo esercizio chiuso. Potrà, quindi, darsi il caso che l'associazione che ha barrato NO al punto 33 (perché non ha svolto raccolta-fondi nell'ultimo esercizio chiuso) barri SI al punto 34 (perché ha svolto tale attività in esercizi precedenti, provvedendo poi a redigere il relativo rendiconto).

Dichiarazione 35

che l'atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di – atto pubblico – scrittura autenticata – scrittura privata registrata - registrato presso l'ufficio di CODICE COMUNE DATA, NUMERO REGISTRAZIONE, SERIE e che sono state apportate modifiche (eventuali) all'atto costitutivo e allo statuto mediante i seguenti atti:

La presente dichiarazione è obbligatoria per le sole associazioni che si avvalgono dei benefici della detassazione dei corrispettivi di cui agli artt. 148 t.u.i.r. e 4 legge Iva.

Il legale rappresentante deve attestare che l'atto costitutivo e/o lo statuto siano stati redatti nella forma di:

- a. atto pubblico;
- b. scrittura privata autenticata;
- c. scrittura privata registrata.

Si ricorda che tutte e tre le menzionate forme sono state individuate dal legislatore del d.lgs. n. 460 cit., come idonee a assolvere il relativo onere strumentale individuato in capo alle associazioni che si avvalgono dei benefici più sopra richiamati.

Nella dichiarazione vanno riportati gli estremi della registrazione.

Nel caso delle associazioni "storiche", costituite senza alcuna formalità (cfr. sopra Linee-guida: dati generali) possono essere riportati gli estremi dell'atto ricognitorio.

In caso di successive modifiche, vanno annotati gli estremi degli atti di modifica e, in caso di insufficienza di spazio, devono essere inserite le modifiche più recenti.

Dichiarazione 36

che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle): lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f)

Le associazioni affiliate dovranno barrare le caselle, da a) ad f), che definiscono i presupposti statuari per la fruizione dei benefici connessi alla detassazione dei corrispettivi di cui agli artt. 148, comma 3 e ss. t.u.i.r. e 4, legge Iva, commi 4 e 6, introdotti dal d.lgs. n. 460 cit.

I contenuti di tali norme fissano principi che devono rappresentare una sorta di "mappatura genetica" per le associazioni aderenti alla F.I.Te.L..

L'ente dichiara che nello statuto sono presenti i requisiti i cui estremi legislativi sono riportati nella dichiarazione stessa, e relativi a:

lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

Dichiarazione 37

di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991

L'espressione del SI riferita a questa dichiarazione coinvolge tutti quei circoli che, avendo un volume d'affari annuo non superiore a € 250.000,00, hanno potuto adottare il regime forfetario di determinazione delle imposte e dell'Iva introdotto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla nota legge n. 398/91 ed esteso poi, in forza dell'art. 9-bis della l. 66/92, a tutte le associazioni senza scopo di lucro.

La presente esposizione ricalca le linee guida emerse nel Forum del Terzo Settore e recepite di comune accordo dalle maggiori Associazioni di Promozione Sociale (A.R.C.I., F.I.Te.L., ecc.) e risulta applicabile a tutte le realtà no-profit affiliate ai suddetti enti. Si ringrazia l'A.R.C.I. per la stesura delle raccomandazioni riportate.